ILCASO.it

Numero registro generale 23787/2023
Numero sezionale 1587/2025
Numero di raccolta generale 10291/2025
Data pubblicazione 18/04/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto:
FALLIMENTO
Ud.10/04/2025 CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUIGI ABETE	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere
ANDREA FIDANZIA	Relatore
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere
ROBERTO AMATORE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23787/2023 R.G. proposto da:

elettivamente domiciliato in

-ricorrente-

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO " S.R.L.", elettivamente domiciliato in PALERMO NOTARBARTOLO, presso lo studio dell'avvocato GIANFERRARA GUIDO (che la rappresenta e difende

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1589/2023 depositata il 15/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

FATTI DI CAUSA

La curatela del fallimento s.r.l. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo al fine di acquisire all'attivo fallimentare le somme ricevute da quest'ultimo

Firmato Da: LUIGI ABETE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7718fb27ce2565e0

Numero registro generale 23787/2023
Numero sezionale 1587/2025
Numero di raccolta generale 10291/2025
Data pubblicazione 18/04/2025

da parte della società fallita per € 308.000,00 in occasione della vendita di un immobile sito in Roma in via Peano n. 48 e intestato alla medesima società. In particolare, detta vendita era stata effettuata dal quale procuratore dell'amministratore unico della società, e le somme ricavate dalla vendita furono, per € 287.000,00, trasferite dall'amministratore della società ad e, per € 21.000,00, versate dall'acquirente direttamente allo stesso

Quest'ultimo, costituendosi, invocò l'esistenza di un accordo fiduciario risalente nel tempo e avente ad oggetto il trasferimento del bene immobile, in quanto acquistato con risorse proprie del fiduciante stesso; addusse che, stante la successiva vendita dell'immobile e la conseguente sopravvenuta impossibilità di ritrasferirlo in natura, l'obbligo restitutorio si era trasferito sul ricavato dell'alienazione del bene.

In ragione di tali difese, con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. la curatela aveva precisato la propria domanda, chiedendo di "*ritenere e dichiarare inopponibile e/o inammissibile e/o illecito e/o nullo e/o annullabile il negozio fiduciario intercorso tra il sig. e la società in bonis*" nonché di "*ritenere e dichiarare il negozio fiduciario intercorso tra il sig. e la società in bonis stipulato in conflitto di interessi*", oltre la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Palermo ha dichiarato inefficace il negozio fiduciario, in quanto ritenuto in frode ai creditori, nonché inefficaci, ai sensi dell'art. 64 L.F., i versamenti dallo stesso ricevuti per la somma complessiva di € 308.000,00 in occasione della vendita dell'immobile intestato alla società.

La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 1589/2023, depositata il 15.9.2023, ha rigettato l'appello proposto dal

Il giudice di secondo grado, in primo luogo, nel rigettare il primo motivo d'appello, ha ritenuto priva di fondamento l'eccezione svolta

Firmato Da: LUIGI ABETE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7718fb27ce2565e0

ILCASO.it

dal di inammissibilità di modifica della domanda - effettuata dalla curatela con la prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. – sul rilievo che la procedura aveva pieno titolo per modificare la domanda, alla luce delle deduzioni della controparte sull'accordo fiduciario.

Inoltre, il giudice d'appello ha affermato che "*anche a volere accedere alla difesa dell'appellante, ritenendo cioè inammissibili le deduzioni difensive della curatela*" doveva comunque ritenersi non dimostrata la prospettazione in fatto del difettando la prova che l'esborso effettuato a favore del traesse origine dal negozio fiduciario di cui è causa, ciò evincendosi anche dalla lettura del documento redatto dall'amministratore unico della s.r.l. il 27.01.2014, che imputava il pagamento di € 308.000,00, quale rimborso al "per anticipazioni infruttifere effettuate in periodi precedenti".

In sostanza, l'esborso a favore del aveva una causa ben diversa dall'esecuzione di un precedente accordo fiduciario di trasferimento dell'immobile.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.

La curatela del fallimento s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 324, 329, 342, 346 c.p.c., 2909 c.c.

Espone il ricorrente che *<<la domanda, introdotta dalla curatela con la memoria ex art. 183 c.p.c. per contestare l'esistenza di un accordo fiduciario tra il e la società è stata totalmente respinta con una enunciazione chiara e inequivocabile, che ne ha sotteso la valutazione di infondatezza.*

Firmato Da: LUIGI ABETE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7718fb27ce2565e0

Numero registro generale 23787/2023
Numero sezionale 1587/2025
Numero di raccolta generale 10291/2025
Data pubblicazione 18/04/2025

Conseguentemente, l'attrice, siccome rimasta soccombente su tale cruciale questione della causa, aveva l'onere di proporre appello incidentale>>.

Il ricorrente ha aggiunto che "*nel caso concreto, la curatela, nel costituirsi nel giudizio di appello proposto dal ha totalmente omesso di esporre le ragioni volte a censurare la decisione di rigetto del Tribunale, di cui non ha neppure fatto sommario cenno nell'esposizione dei fatti di causa.*

La comparsa di costituzione in appello, dunque, non ha manifestato la chiara intenzione dell'appellata di riproporre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la questione dell'invalidità del negozio fiduciario, che non è desumibile neppure dalla lettura complessiva dell'atto …".

In conclusione, il giudicato si era formato non soltanto su quello che era stato oggetto di contrasto reale, ma su tutto ciò che il primo giudice ha ritenuto certo, ovvero l'avvenuto pagamento, da parte del con proprie risorse del prezzo per acquistare l'immobile, perché tale accertamento era necessariamente e inscindibilmente collegato con la statuizione di esistenza e di validità del negozio fiduciario.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2901 c.c., 64 L.F., 324 c.p.c., 2909 c.c.

Espone la ricorrente che l'affermazione della Corte d'Appello, secondo cui non vi era prova che il pagamento al fosse ricollegato alle vicende negoziali relativa all'accordo fiduciario, si pone in contrasto con la questione dell'esistenza e della validità del negozio fiduciario, passata in giudicato.

3. Il primo e il secondo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili.

Va preliminarmente osservato che il giudice di primo grado non aveva affatto rigettato la domanda della curatela, avendo dichiarato, come emerge dalla ricostruzione della sentenza

Firmato Da: LUIGI ABETE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7718fb27ce2565e0

Numero registro generale 23787/2023
Numero sezionale 1587/2025
Numero di raccolta generale 10291/2025
Data pubblicazione 18/04/2025

d'appello (vedi pag. 3), l'inefficacia dell'accordo fiduciario di cui è causa. Ne consegue che, essendo la curatela risultata totalmente vincitrice in primo grado – essendo stata accolta la sua domanda di declaratoria di inefficacia dell'accordo fiduciario - la stessa non era in alcun modo tenuta a proporre l'appello incidentale, né a riproporre le proprie domande o eccezioni ex art. 346 c.p.c.

Va, inoltre, osservato che erra il ricorrente nell'affermare che sull'esistenza dell'accordo fiduciario si fosse formato il giudicato, essendo indubitabile che, per effetto della proposizione dell'appello da parte del la Corte d'appello sia stata reinvestita dell'intera contesa.

Dunque, la sentenza impugnata non è incorsa in alcun vizio nell'affermare che l'esborso in favore del avesse tratto origine, avesse avuto una causa diversa dall'esecuzione del negozio fiduciario, evincendosi ciò anche *<<dalla lettura del documento redatto dall'amministratore unico della s.r.l. il 27.01.2014, che imputava il pagamento di € 308.000,00, quale rimborso al "per anticipazioni infruttifere effettuate in periodi precedenti">>.*

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia ed extrapetizione, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c.

Espone il ricorrente di aver evidenziato nell'atto di appello che la valutazione del carattere fraudolento dell'adempimento dell'obbligazione va condotta con riferimento al momento temporale in cui è stato assunto l'obbligo da parte del debitore e non con riferimento al momento dell'esecuzione dell'obbligazione. Ne consegue che, nel caso di specie, per valutare se l'obbligazione era stata assunta dalla società con intento fraudolento per i creditori sociali, occorreva aver riguardo alla data del 10.10.1997, epoca in cui nessuna frode ai creditori avrebbe potuto animare

Firmato Da: LUIGI ABETE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7718fb27ce2565e0

Numero registro generale 23787/2023
Numero sezionale 1587/2025
Numero di raccolta generale 10291/2025
Data pubblicazione 18/04/2025

l'operazione posta in essere dal e la società, avendo questa chiuso i propri bilanci in utile.

Si duole il ricorrente che la Corte di merito, anziché pronunciarsi, facendo riferimento alle sopra illustrate allegazioni e deduzioni dell'atto di appello, ha omesso la corrispondente decisione, rigettando il motivo per altra ragione.

5. Il motivo è infondato.

Va osservato che questa Corte ha già affermato (Cass. 12652/2020) che il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Firmato Da: LUIGI ABETE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7718fb27ce2565e0

Numero registro generale 23787/2023
Numero sezionale 1587/2025
Numero di raccolta generale 10291/2025
Data pubblicazione 18/04/2025

quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 10.4.2025

Il Presidente

Luigi Abete

Firmato Da: LUIGI ABETE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7718fb27ce2565e0